



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2010 (17.01.2011)
(OR. en)**

18080/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0106 (NLE)**

**VISA 309
COEST 404**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

Oggetto: **Adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti**

1. Il 6 maggio 2010 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti¹, unitamente ad una proposta di decisione relativa alla conclusione di tale accordo².
2. Il 3 giugno 2010 il Consiglio ha autorizzato la firma dell'accordo³. Quest'ultimo è stato firmato il 17 giugno 2010 a Bruxelles.
3. Conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, lettere a) e v) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

¹ 9468/10 VISA 129 COEST 137.

² 9471/10 VISA 130 COEST 138.

³ 10304/10 VISA 143 COEST 160.

4. L'8 novembre 2010 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo per approvazione, al momento della trasmissione del succitato accordo, il progetto di decisione relativa alla conclusione figurante nel doc. 11324/10 VISA 163 COEST 191 nonché il testo dell'accordo figurante nel doc. 10304/10 VISA 143 COEST 160 (testi messi a punto dai giuristi-linguisti).
5. Il 14 dicembre 2010 il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo ed ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri e della Georgia.¹
6. Parallelamente all'accordo di facilitazione del rilascio dei visti, sarà adottata dal Consiglio anche una decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di riammissione con la Georgia².
7. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen³; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.
8. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁴. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

¹ Cfr. doc P7_TA-PROV(2010)0464.

² Cfr. doc. 15507/10 MIGR 107 COEST 326.

³ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁴ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

9. Si invita il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti e a proporre al Consiglio di:
- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione figurante nel doc. 11324/10 VISA 163 COEST 191 (testo messo a punto dai giuristi-linguisti) sul suddetto accordo figurante nel doc. 10304/10 VISA 143 COEST 160 (testo messo a punto dai giuristi-linguisti);
 - decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione e dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) del regolamento interno del Consiglio.
-